

AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE N. 1 del 14.02.2001

Prot. N° C /430 III

Oggetto: Applicazione del Reg. CE n. 2707/00 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1255/99 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Agli Assessorati all'Agricoltura
delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto
R O M A

Al Ministero della Pubblica
Istruzione
Gabinetto
R O M A

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
R O M A

All'Ispettorato Centrale delle
Repressione Frodi
R O M A

Alle Organizzazioni di
categoria

LORO SEDI

L'articolo 14 del Reg. CE n. 1255/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede la concessione di aiuti per taluni prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi delle scuole.

Lo stesso articolo fissa il livello dell'aiuto riferito al latte intero, individuato come percentuale del prezzo indicativo del latte.

Gli importi degli aiuti per gli altri prodotti vengono derivati dall'aiuto concesso per il latte intero, in base a parametri stabiliti dalla Commissione in un regolamento di applicazione (fino al 31.12.2000 reg. CE n. 3392/93). Con il Reg. CE n. 1670/2000 il livello dell'aiuto per il latte intero è ridotto, a partire dal 1° gennaio 2001, dal 95% al 75% del prezzo indicativo del latte.

A partire da tale data devono essere di conseguenza adattati gli importi degli aiuti per tutti i prodotti interessati.

Il Reg. (CE) n. 1255/99, inoltre, ha abrogato il Reg. (CEE) n. 1842/83 del Consiglio relativo alla concessione di aiuti per il latte e prodotti lattieri distribuiti agli allievi delle scuole, rendendo necessarie alcune modifiche e semplificazioni nel Reg. (CEE) N. 3392/93 della Commissione che, per ragioni di chiarezza, è stato riformulato e codificato con il Reg. (CE) n. 2707/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 311 del 12 dicembre 2000, applicabile dal 1° gennaio 2001.

Le disposizioni di applicazione in sede nazionale del regime di aiuti in parola sono contenute nel D.M. 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994.

Poiché molti adempimenti ed impegni previsti dalla normativa comunitaria, nel quadro del regime di cui trattasi, sono riferiti all'anno scolastico, si ritiene opportuno non apportare modifiche sostanziali nella gestione del regime per quegli aspetti ove vi è discrezionalità da parte degli Stati membri, limitando le modifiche al regime esclusivamente a quelle imposte dalla normativa comunitaria intervenuta.

Le norme contenute nel D.M. del 30 dicembre 1993 dovranno, pertanto, ritenersi applicabili tenendo conto di quanto precisato e specificato nella presente circolare per ogni singolo aspetto.

Beneficiari dell'aiuto.

Sono beneficiari dell'aiuto agli allievi che frequentano regolarmente gli istituti scolastici appartenenti alle categorie definite all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2707/00, ivi compresi gli allievi delle scuole secondarie.

Gli allievi appartenenti a ciascuna delle categorie di cui sopra non possono beneficiare dell'aiuto previsto dal Reg. (CE) n. 2707/00 durante i soggiorni in colonie di vacanza.

Prodotti lattiero-caseari sovvenzionabili, importi degli aiuti e prezzi massimi di cessione.

L'aiuto è concesso per le categorie di prodotti ripresi all'articolo 7 del D.M. 30 dicembre 1993 e rispondenti alle definizioni delle categorie I, III, VI, VII, VIII e IX dell'allegato al Reg. (CE) n. 2707/2000.

L'importo dell'aiuto è quello indicato, per ciascuna categoria, all'articolo 4 del Reg. (CE) n. 2707/2000.

L'intervenuta diminuzione dell'aiuto comporta una revisione dei prezzi massimi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del Reg. CE n. 2707/2000 che gli allievi devono pagare per i diversi prodotti.

Le categorie di cui all'allegato al reg. CE n. 2707/00 per le quali è concesso l'aiuto, la definizione dei prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti espressi in euro, e i quantitativi massimi giornalieri, sono riportati nella tabella seguente:

CATEGORIA I

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/Kg)	Importo dell'aiuto (EUR/100Kg)
a) Latte intero trattato termicamente in confezioni di contenuto netto superiori a 200 ml.	257,5	1650	23,24
Latte intero trattato termicamente in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml.	257,5	2050	23,24
b) Latte intero, al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90% in peso di latte intero, in confezioni di contenuto netto superiore a 200ml.	257,5	2050	23,24
Latte intero al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90% in peso di latte intero, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200ml.	257,5	2350	23,24
c) Iogurt a base di latte intero	257,5	4900	23,24

CATEGORIA III

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/Kg)	Importo dell'aiuto (EUR/100Kg)
a) Latte parzialmente scremato trattato termicamente in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml.	257,5	1750	17,58
Latte parzialmente scremato trattato termicamente in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml.	257,5	2150	17,58
b) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml.	257,5	2150	17,58
Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90% di latte parzialmente scremato, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml.	257,5	2450	17,58
c) Iogurt a base di latte parzialmente scremato	257,5	5000	17,58

CATEGORIA VI

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/Kg)	Importo dell'aiuto (EUR/100Kg)
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40%	85,8	13000	69,72

CATEGORIA VII

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/Kg)	Importo dell'aiuto (EUR/100Kg)
Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materia grassa, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45%.	33,6	12500	177,79

CATEGORIA VIII

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/Kg)	Importo dell'aiuto (EUR/100Kg)
Formaggio Grana Padano	30,2	15500	197,54

CATEGORIA IX

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/Kg)	Importo dell'aiuto (EUR/100Kg)
Formaggio Parmigiano Reggiano	27,5	18200	217,29

In caso di modifica dell'aiuto espresso in euro, per i quantitativi ceduti nel mese in corso, l'importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese.

Eventuali variazioni degli importi degli aiuti saranno comunicati dall'AGEA ai soggetti interessati.

Riconoscimenti

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 2707/00 l'aiuto è concesso solo ai richiedenti riconosciuti. Il richiedente può essere l'istituto scolastico, l'amministrazione responsabile che presenta la domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi di sua competenza o il fornitore dei prodotti.

Ai fini del rilascio del riconoscimento i richiedenti devono presentare apposita domanda all'AGEA sottoscrivendo gli impegni previsti all'articolo 2 paragrafo 3, all'articolo 8 e all'articolo 9 del Reg. (CE) n. 2707/00 e allegando alla domanda la documentazione prescritta all'articolo 2 del D.M. 30 dicembre 1993.

Conformemente a quanto prescritto all'articolo 2, paragrafo 1 del decreto sopracitato i riconoscimenti sono rilasciati in relazione ad ogni anno scolastico.

I riconoscimenti conferiti a norma dell'articolo 6 del Reg. (CE) n. 3392/93 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del Reg. (CE) n. 2707/00 così come stabilito all'articolo 16 ultimo comma di tale regolamento.

Sospensione e ritiro del riconoscimento

Qualora si constati che un richiedente sia venuto meno ad uno degli impegni di cui agli articoli 8 e 9 o ad un altro obbligo incombentegli in forza del Reg.

(CE) n. 2707/00 si applicano le disposizioni dell'articolo 10 dello stesso regolamento fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Pagamento dell'aiuto.

Le domande di pagamento dell'aiuto devono essere presentate all'AGEA, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo al periodo cui si riferisce la domanda.

I richiedenti devono utilizzare i moduli predisposti dall'AGEA e attenersi alle disposizioni di quest'ultima per la presentazione delle domande e per le procedure inerenti la liquidazione dell'aiuto.

Controlli

Per l'espletamento dei controlli si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del DM 30 dicembre 1993, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 14 del Reg. CE n. 2707/00.

In particolare dovranno essere verificate le fatture di consegna dei prodotti e il rispetto dei quantitativi massimi.

Nel corso dei controlli in loco dovrà essere verificato quanto prescritto all'articolo 14, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 2707/00.

IL MINISTRO